



# Ministero della Giustizia

## Sistema Informativo del Casellario

### Certificato Generale del Casellario Giudiziale

(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 5160/2019/R

Al nome di:

Cognome **DI LIBERTO**  
Nome **LUIGI**  
Data di nascita **24/05/1952**  
Luogo di Nascita **TORINO (TO) - ITALIA**  
Sesso **M**  
Codice Fiscale **DLBLGU52E24L219H**



sulla richiesta di: **INTERESSATO**  
per uso: **AMMINISTRATIVO (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)**

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risultano i seguenti provvedimenti:

- 1) **07/03/1974** SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ALBA IRREVOCABILE IL 18/06/1974  
1° reato ) CONTRABBANDO IN CONCORSO Art. 110 C.P., Art. 148 L. 25/09/1940 n. 1424 (COMMESSO IL 2/2/1972)  
Circostanza: Art. 62 bis C.P.  
Dispositivo: MULTA LIRE 320.000 (PARI A EURO 165,27)  
2° reato ) EVASIONE I.G.E. IN CONCORSO Art. 110 C.P., Art. 33 L. 19/06/1940 n. 762 (COMMESSO IL 2/2/1972)  
Circostanza: Art. 62 bis C.P.  
Dispositivo: MULTA LIRE 20.000 (PARI A EURO 10,33)  
Dispositivo: PENA COMPLESSIVA RIFERITA AI REATI: 1), 2) MULTA LIRE 340.000 (PARI A EURO 175,60)  
Benefici: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL'Art. 163 C.P.  
Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento  
>> 08/02/1985 CON PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO  
REVOCATA LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

---

- 2) **29/09/1980** SENTENZA DELLA PRETURA DI IMPERIA IRREVOCABILE IL 26/10/1980  
1° reato ) FALSITA' MATERIALE COMMESSA DAL PRIVATO IN CERTIFICATI Art. 477, 482 C.P. (COMMESSO IL 5/5/1980)  
Dispositivo: RECLUSIONE MESI 4  
Dispositivo: PENA COMPLESSIVA RECLUSIONE MESI 4, ARRESTO GIORNI 10, AMMENDA LIRE 15.000 (PARI A EURO 7,75)

---

- 3) **14/12/1981** SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO IRREVOCABILE IL 11/02/1983  
- CONFERMA DELLA SENTENZA EMESA IN DATA 17/05/1979 DAL TRIBUNALE DI ALBA  
- DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA IN DATA 11/02/1983  
1° reato ) RICETTAZIONE CONTINUATO IN CONCORSO Art. 81, 110, 648 C.P. (COMMESSO IL 14/11/1974)  
Recidiva: Art. 99 COMMA 1 C.P. (generica)  
Dispositivo: RECLUSIONE MESI 3, MULTA LIRE 60.000 (PARI A EURO 30,99)  
CONDONO AI SENSI DEL D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413  
Pena Principale condonata: L'INTERA PENA DELLA RECLUSIONE, L'INTERA PENA DELLA MULTA  
Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento  
>> 04/02/1985 CON PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO  
DISPOSTA LA REVOCA DELL'INDULTO APPLICATO AI SENSI DEL D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413

- 
- 4) 25/02/1982** SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO IRREVOCABILE IL 04/04/1984  
- CONFERMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 25/06/1981 DAL TRIBUNALE DI TORINO  
- DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA IN DATA 04/04/1984  
1° reato ) RICETTAZIONE Art. 648 C.P. (COMMESSO IL 10/3/1981)  
Recidiva: Art. 99 COMMA 1 C.P. (generica)  
Dispositivo: RECLUSIONE ANNI 2 MESI 6, MULTA LIRE 1.000.000 (PARI A EURO 516,46)  
CONDONO AI SENSI DEL D.P.R. 18 DICEMBRE 1981 N. 744  
Pena Principale condonata: RECLUSIONE ANNI 2, L' INTERA PENA DELLA MULTA
- 
- 5) 19/03/1985** PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TORINO  
CUMULO DELLE PENE INFLITTE CON I PROVVEDIMENTI:  
-07/03/1974 TRIBUNALE DI ALBA ( riportato al n.ro 1 )  
-14/12/1981 CORTE DI APPELLO DI TORINO ( riportato al n.ro 3 )  
-25/02/1982 CORTE DI APPELLO DI TORINO ( riportato al n.ro 4 )  
Determinata la Pena da Scontare in: RECLUSIONE ANNI 1 MESI 11 GIORNI 9, MULTA LIRE 1.400.000 (PARI A EURO 723,04)  
Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento  
>> 28/03/1985 CON PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO  
APPLICATO L'INDULTO AI SENSI DEL D.P.R. 18 DICEMBRE 1981 N. 744  
Pena Principale condonata: L' INTERA PENA DELLA RECLUSIONE, MULTA LIRE 1.060.000 (PARI A EURO 547,44)
- 
- 6) 18/01/1993** SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO IRREVOCABILE IL 07/02/1993  
- IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 14/02/1989 DAL TRIBUNALE DI ALBA  
1° reato ) VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE CONTINUATO Art. 81 C.P., Art. 71  
L. 22/12/1975 n. 685 (COMMESSO IL 29/12/1988)  
Circostanza: Art. 62 bis C.P.  
Recidiva: Art. 99 COMMA 4 2^ IPOTESI C.P. (reiterata, specifica e/o infraquinquennale)  
Dispositivo: RECLUSIONE ANNI 1 MESI 6, MULTA LIRE 3.000.000 (PARI A EURO 1.549,37)  
Misura di sicurezza:  
- CONFISCA DI QUANTO IN SEQUESTRO  
Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento  
>> 07/09/1993 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ALBA  
APPLICATO L'INDULTO AI SENSI DEL D.P.R. 22 DICEMBRE 1990 N. 394  
Pena Principale condonata: L' INTERA PENA DELLA RECLUSIONE, L' INTERA PENA DELLA MULTA
- 
- 7) 22/03/1995** SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO IRREVOCABILE IL 16/05/1995  
- CONFERMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 19/05/1993 DALLA PRETURA DI TORINO  
1° reato ) VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PROPAGANDA ELETTORALE Art. 7 comma 2 L. 24/04/1975 n. 130  
Circostanza: Art. 7 comma 3 L. 24/04/1975 n. 130  
Recidiva: Art. 99 COMMA 4 1^ IPOTESI C.P. (reiterata)  
Dispositivo: ARRESTO GIORNI 10, AMMENDA LIRE 150.000 (PARI A EURO 77,47)  
Dati relativi all'avvenuta esecuzione della pena:  
> PAGATA LA PENA PECUNIARIA IL 11/04/1997  
Pene principali eseguite: AMMENDA 77,47 EURO
- 

TOTALE PROVVEDIMENTI PRESENTI: 7

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI

ASTI, 05/04/2019 10:48

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO



Carolina Napolitano

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.